

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 25 settembre 2024, n. 463

[ID VIP 10584] - Progetto di ammodernamento complessivo ("repowering"), relativo all'impianto eolico esistente denominato "San Vincenzo", con dismissione degli attuali 21 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 10 nuovi aerogeneratori, della potenza unitaria di 7,2 MW, per una potenza totale d'impianto pari a 72 MW, ubicato nel Comune di Troia (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ERG Eolica San Vincenzo S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite

dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 198774 del 05.12.2023, acquisita in pari data al prot. n. 20811 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 20854 del 05.12.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 21358 del 13.12.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia ha espresso parere favorevole;

- nota prot. n. 21816 del 22.12.2023, con la quale il Comune di Lucera ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 22005 del 27.12.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 280112 del 10.06.2024, con la quale la Città di Troia ha espresso parere non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10584, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Progetto di ammodernamento complessivo ("repowering"), relativo all'impianto eolico esistente denominato "San Vincenzo", con dismissione degli attuali 21 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 10 nuovi aerogeneratori, della potenza unitaria di 7,2 MW, per una potenza totale d'impianto pari a 72 MW, ubicato nel Comune di Troia (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ERG Eolica San Vincenzo" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 10584.pdf - 6e5fec84f0b0d2b94919495a15b6597349b561e98e68d5aa6d32a30602ac50b6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10584

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 72 MW , (10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW)
Ubicazione	Comune di Troia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera
Proponente	ERG Eolica San Vincenzo S.r.l.

L'impianto eolico è di ammodernamento complessivo ("repowering") di un impianto eolico esistente denominato "San Vincenzo", con dismissione degli attuali 21 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di **10 nuovi aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 7,2 MW** per una **potenza complessiva di 72 MW** da realizzarsi nel Comune di Troia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG).

L'impianto eolico esistente è stato realizzato con il permesso di costruire rilasciato dalla Città di Troia (FG), n. 70 del 11/12/2003 e successive varianti: n.11 del 17/02/2004, n.90 del 05/10/2004 e n.18 del 14/07/2005, previa esclusione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con D.D. del settore ecologia 368/2003; è costituito da 21 aerogeneratori, ciascuno con potenza di 2MW, per una potenza totale di impianto pari a 42 MW.

L'impianto di ammodernamento è realizzato nell'ambito dello stesso sito in cui è localizzato l'impianto eolico esistente, autorizzato ed in esercizio, dove per stesso sito si fa riferimento alla definizione del comma 3-bis dell'art. 5 del D. Lgs. N. 28/2011.

L'impianto eolico "San Vincenzo" sarà collegato, mediante la sottostazione utente AT/MT, alla Rete di Trasmissione Nazionale per mezzo di un "collegamento in antenna a 30 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN nel Comune di Troia. In particolare, il Parco eolico (aerogeneratori, piazzole e viabilità d'accesso agli aerogeneratori) ricade principalmente nel Comune di Troia (8 aerogeneratori) ed in minima parte (2 aerogeneratori) in quello di Lucera (FG), nei pressi del limite comunale, ed è connesso Sottostazione AT/MT, a sua volta connessa alla Rete Elettrica Nazionale nel Comune di Troia (FG), ed è localizzato a Nord-Est rispetto al centro abitato di Troia, nella località denominata Monte S. Vincenzo, ad un'altitudine di circa 250m s.l.m.

Nella tabella che segue si rappresentano, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM 33 WGS84; si riportano, inoltre, i comuni, i fogli e le particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche:

AEROGENERATORE	COORDINATE AEROGENERATORE UTM (WGS84) - FUSO 33		Identificativo catastale		
	Long. E [m]	Lat. N [m]	Comune	Foglio	Particella
WTG R - TVS01	532.901,0	4.583.660,0	Lucera	145	234-235-157
WTG R - TVS02	532.908,0	4.583.103,0	Troia	12	349-280
WTG R - TVS03*	533.728,0	4.582.952,0	Lucera	145	107
WTG R - TVS04	532.030,0	4.582.610,0	Troia	12	253
WTG R - TVS05	531.430,0	4.581.880,0	Troia	15	270-239
WTG R - TVS06	532.789,0	4.582.558,0	Troia	12	410-276
WTG R - TVS07	532.450,0	4.583.200,0	Troia	12	278
WTG R - TVS08	530.898,0	4.582.454,0	Troia	15	43
WTG R - TVS09**	530.584,0	4.581.930,0	Troia	15	274-313-220-319-259
WTG R - TVS10**	530.505,0	4.581.445,0	Troia	15	190

Tabella 1 – Coordinate geografiche degli aerogeneratori e riferimenti catastali




Figura 1 – Corografia di inquadramento aereogeneratori impianto eolico da demolire e aereogeneratori impianto eolico repowering




Figura 2 – Vista aerea dei punti di ubicazione degli aereogeneratori dell'impianto di repowering

L'impianto ricade nell'Ambito Tavoliere in esso ricadono le figure territoriali e paesaggistiche del PPTR: "Lucera e le serre dei Monti Dauni",

- Ambito: Tavoliere;

- Figura: Lucera e le serre dei Monti Dauni.

L'area, tipicamente agricola con paesaggio dominante di seminativi. Dall'analisi della documentazione si evince che l'area di ubicazione degli aerogeneratori secondo quanto previsto dallo strumento di pianificazione urbanistico vigente del Comune di Troia (PUG approvato definitivamente con DCCn.32 del 18/09/2006), ricade in area agricola (Zona agricola sperimentale); anche secondo lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Lucera (PUG approvato definitivamente con DDCn.74 del 15/12/2016), la zona di ubicazione delle turbine è area agricola (Contesti rurali con prevalente funzione agricola).

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RICADE** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica e nel sito vengono realizzati interventi di modifica anche sostanziale per rifacimento potenziamento o integrale ricostruzione eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, l'intervento comporta una variazione dell'area occupata del 19% inferiore al 20%. La Figura 3 inquadra l'impianto eolico in progetto rispetto alle installazioni attualmente realizzate, cantierate e sottoposte a iter autorizzativo concluso positivamente come da Linee Guida della Regione Puglia, nel buffer di 20 km.




Figura 3 – Individuazione degli aerogeneratori di progetto su cartografia rispetto alla presenza di impianti eolici autorizzati e/o in fase di autorizzazione nell’area buffer 20 km - dati FER -Impatti Cumulativi




Figura 4 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – art. 20 c. 8 lett. a)

- ❖ Le torri di progetto sono situate in area idonea, ai sensi dell’art. 20 c. 8 lett. a) D.Lgs. 199-2021.
- ❖ L’idoneità dell’area potrà essere affermata ai sensi dell’art.20 co.8 lett. a).




Figura 5 – Verifica compatibilità aerogeneratori su cartografia PPTR

Dall'analisi della documentazione cartografica, si evince che gli aerogeneratori, con relative piazzole e nuova viabilità, la Stazione Elettrica di Utenza, esistente, non interessano i Beni Paesaggistici di cui all'art. 134 del D. Lgs. 42/2004 e gli Ulteriori Contesti ai sensi dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice.

Si precisa che, dall'analisi della documentazione cartografica, non è chiaro se gli aerogeneratori ricadono in zone gravate da usi civici

Con riferimento al percorso del Cavidotto MT dall'analisi della documentazione cartografica, è possibile osservare che esso ricade in "ulteriori contesti" come definiti dall'art. 7, comma 7, delle NTA del PPTR, individuati e disciplinati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del D. Lgs 42/04 ed in beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge". In particolare:

- Stralcio PPTR - 6.1.1 Componenti Geomorfologiche:

- UCP – Versanti;

- Stralcio PPTR - 6.3.1 Componenti culturali ed insediative:

- BP – Zone gravate da usi civici;

Anche alcuni tratti di viabilità esistente, da potenziare, interessano "ulteriori contesti". In particolare:

- Stralcio PPTR - 6.1.1 Componenti Geomorfologiche:

- UCP – Versanti.

Si precisa che, le aree interessate dall'impianto, NON SONO SOGGETTE a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 e LR n. 1/2023, come da parere della Regione Puglia - Servizio Territoriale di Foggia - Vincolo Idrogeologico del 23/02/2024.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d la cui P_TOT >1.000 kW**.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer [m]
	Aree non idonee			
Zone SIC e zone ZPS istituite con Rete Natura 2000	SIC	<input type="checkbox"/>		200
	SIC Posidoinato	<input type="checkbox"/>		200
	ZPS	<input type="checkbox"/>		200
Zone IBA		<input type="checkbox"/>		5.000
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/'04)		<input type="checkbox"/>		-
Beni Culturali con 100 m. (parte II D. Lgs.42/'04)		<input type="checkbox"/>		100
Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/'04)	Territori costieri fino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Territori conterminati ai laghi sino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.	<input type="checkbox"/>		150
	Boschi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Zone archeologiche con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Tratturi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)				
PUGLIA				
Pericolosità idraulica	BP	<input type="checkbox"/>		-
	MP	<input type="checkbox"/>		-
	AP	<input type="checkbox"/>		-
Pericolosità geomorfologica	PG1 - media e ponderata	<input type="checkbox"/>		
	PG2 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
	PG3 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
Rischio	R3	<input type="checkbox"/>		-
	R4	<input type="checkbox"/>		-
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m		<input type="checkbox"/>		100
Coni visuali istituiti con le Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 17 Allegato 3				
fino a 4 Km	Coni visuali (4 Km)	<input type="checkbox"/>		4.000
	Zone interne ai coni (4 Km)	<input type="checkbox"/>		4.000
fino a 6 Km	Coni visuali (6 Km)	<input type="checkbox"/>		6.000
	Zone interne ai coni (6 Km)	<input type="checkbox"/>		6.000
fino a 10 Km	Coni visuali (10 Km)	<input type="checkbox"/>		10.000
	Zone interne ai coni (10 Km)	<input type="checkbox"/>		10.000

Tabella 2 – Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non idonee

Si precisa che le aree di impianto del Progetto d’Ammodernamento non ricadono né all’interno né in prossimità di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e IBA, ed in nessuna Area Naturale Protetta.¹




Figura 6 Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia – area aerogeneratori.

¹ Si segnala la sola IBA “Monti della Daunia”, distante ben 7 km dall’aerogeneratore più prossimo (WTG R-TSV10). Da un’analisi a larga scala del territorio che circonda l’aria d’intervento, si segnalano le seguenti aree naturali protette: - EUAP1168 “Parco naturale regionale Bosco Incoronata”, distante circa 11 km dall’aerogeneratore più prossimo (WTG R-TSV03).

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti evidenzia attraverso il bollino sulle mascherine che la società di ingegneria "Progetto Energia s.r.l." che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto è dotata di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 con UKAS organismo nazionale di accreditamento per il Regno Unito. Un controllo effettuato sulla pagina web: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 **non conferma l'adesione** degli studi di Progettazione agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) Il progetto è **ricompreso** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW". L'impianto, pertanto, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica, poiché, si evince, confrontando l'attuale impianto eolico con il repowering si garantisce il doppio dell'energia elettrica prodotta, un dimezzamento dell'emissioni di CO2 potenziali, e una riduzione del numero delle turbine presenti in sito.
- c) **Il progetto prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, negli elaborati, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali e localizzative, e della limitata frammentazione indotta del suolo dichiarando che le aree liberate dagli aerogeneratori e dalle piazzole di servizio saranno ripristinate e restituite agli usi naturali del suolo, in prevalenza agricoli per quanto riguarda il territorio in cui si inseriscono, con beneficio non solo territoriale ma anche percettivo paesaggistico;
- d) **il progetto prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) l'impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, la Carta Uso del Suolo consente di individuare l'esistenza o meno di aree ancora dotate di un rilevante grado di naturalità, al fine di valutare la pressione antropica in atto, ovvero il livello di modificazione ambientale già posto in essere dall'azione antropica sull'ambiente naturale originario, sia in termini quantitativi che qualitativi. Per l'acquisizione dei dati sull'uso del suolo del territorio interessato dall'intervento, ci si è avvalsi di foto aeree della Carta "Corine Land-Cover". Come risulta dalla carta dell'uso del suolo l'utilizzo del suolo prevalentemente è **seminativi in aree non irrigue, a meno di quello interessato dall'aerogeneratore WTG R-TSV03, classificato come Oliveti**; dal sopralluogo in sito nonché dal riscontro su ortofoto o della carta dell'uso del suolo (fig.7), il proponente riporta che l'aerogeneratore su richiamato non interessa oliveti ma ancora seminativi in aree non irrigue.
- f) Esaminata la documentazione il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.

- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.




Figura 7 – Carta uso del suolo – CLC- buffer 11 km e verifica uso del suolo su cartografia PPTR

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Il Proponente ha effettuato l'analisi dell'impatto sul paesaggio attraverso l'identificazione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici, protetti ai sensi del D. Lgs n. 42/2004, situati a una distanza aerea minima pari a 50 volte l'altezza totale dell'aerogeneratore più vicino (definendo così, per questo progetto, un'area buffer di 11 km), come indicato dal D.M. 10/09/2010:

$$50 * HA = 50 * 220 [m] = 11000 [m]$$

dove HA rappresenta l'altezza complessiva dell'aerogeneratore in esame pari a 220 m.




Figura 8 – sovrapposizione sull'impianto di progetto del buffer 7 km, 14 km, 20 km.

il proponente dichiara che essendo il parco eolico in questione localizzato in un'area poco frequentata, distante dai centri urbani e quindi dai potenziali punti di vista sensibili, con l'aumentare della distanza, gli aerogeneratori verranno percepiti dall'osservatore con una minore altezza, non evidenziandosi, pertanto, una macro differenza, attribuibile all'altezza, con l'impianto eolico esistente.

✓ Con riferimento all' All. 4:

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;**
il nuovo layout d'impianto con la riduzione degli aerogeneratori dovrebbe mitigare l'effetto selva incidendo meno sull'impatto visivo.
- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;**
Il proponente dichiara che la viabilità interna al sito sarà mantenuta il più possibile inalterata, in alcuni tratti saranno previsti solo degli interventi di adeguamento della sede stradale mentre in altri tratti verranno realizzati alcune piste ex novo. La viabilità di servizio è finita esclusivamente con materiali drenanti naturali;
 - **Interramento dei cavidotti;**
Il progetto soddisfa il requisito: è previsto l'interramento dei cavi di media tensione. I cavidotti interrati, saranno realizzati lungo la viabilità esistente con tecnica TOC.
 - **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);**



Figura 9 – Area Vasta - 20 Km, Area Ristretta - 5 Km

Non è possibile dalla documentazione in atti verificare il requisito in quanto non sono riportati nelle diverse relazioni i dati necessari al calcolo.

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3,5 in direzione perpendicolare;**
La distanza minima tra aerogeneratori dovrebbe essere pari a 612,5 (175m. x3,5) e pari a 875 (175mx 5). Il requisito non è verificabile.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;**
il proponente ha previsto l'utilizzo di vernici di colore bianco opaco antiriflettenti

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.**

Il requisito è soddisfatto poiché gli aerogeneratori sono inseriti in un contesto già "antropizzato da fonti rinnovabili ed infrastrutture di rete" trattandosi di ammodernamento complessivo di impianto esistente (repowering).

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**
il proponente prevede diverse opere di mitigazione nella fase di cantiere e di esercizio per ridurre l'impatto temporaneo delle attività di cantiere, come, a titolo di esempio e non esaustivo, verranno verificate le aree e solamente se prive di specie nidificanti inizieranno le lavorazioni. Al contrario se verranno trovate specie in riproduzioni o nidi con individui in cova si aspetterà l'abbandono dei nidi dei nuovi individui prima di procedere alla fase di cantierizzazione.
- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;**
il proponente intende contenere i tempi di costruzione come da cronoprogramma.
- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;**

Il proponente prevede di posizionare gli aerogeneratori in prossimità delle strade presenti sull'area in modo da ridurre la realizzazione di nuove piste.

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;**

il requisito è soddisfatto in quanto il proponente dichiara di utilizzare turbine moderne, ad alta efficienza e potenza.

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;**

il requisito non è soddisfatto.

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;**

il requisito è soddisfatto.

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;**

utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

il requisito è soddisfatto.

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

il requisito è soddisfatto.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;**

il requisito è soddisfatto. Gli aerogeneratori sono con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti.

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

Il requisito è soddisfatto.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

Nell'elaborato TSV.ENG.TAV.00231 il proponente riporta che alcune civili abitazioni identificate con il n.Id. 69, 68, 60, 36 sono ad una distanza superiore ai 200 m dal singolo aerogeneratore, mentre tale distanza non è confermata per la civile abitazione identificata con n.id 19.

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

Il proponente, nell'elaborato TSV.ENG.TAV.00232, verifica il requisito.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il proponente, nell'elaborato TSV.ENG.TAV.00232, verifica il requisito.

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

Dalla documentazione non è chiaro se tutte le civili abitazioni sono ad una distanza inferiore ai 220 m dal singolo aerogeneratore.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che

l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Le aree occupate dalle opere sono attualmente agricole non irrigue con produzione principale di grano duro (*Triticum durum*) delle varietà Arcangelo, Duilio, Colosseo, Appulo, Simeto. Da segnalare l'uso di cultivar storiche come il Creso, grano duro dalla spiccata rusticità e resistenza alle avversità, e il Senatore Cappelli, grano duro capace di produrre farina di qualità pregiata mentre come avvicendamento colturale con il grano duro si segnalano erbai di favino (*Vicia faba* var. minor).

La maggior parte degli aerogeneratori occupa superfici agricole estensive a cereali mentre nel buffer dei 500 metri rientrano anche oliveti.

Nelle aree di intervento sono presenti oliveti la cui produzione può essere classificata D.O.P., il proponente dichiara che la maggior parte degli impianti evidenzia condizioni tali che la loro produzione non rientri nei parametri richiesti.

Nella documentazione è riportato che nell'area di studio circostante agli aerogeneratori, in una fascia estesa di oltre 500 m distribuita uniformemente intorno all'impianto e ad esso adiacente, si osservano principalmente coltivi a cereali e strade esistenti, dopo la fase di cantiere molte delle aree interessate verranno ripristinate all'uso originario, occupando permanentemente superfici minime e consentendo di recuperare le aree agricole occupate:

- Area occupata in fase di cantiere: circa 9,5 ha di colture agricole
 - Area occupata in fase di esercizio: circa 4,0 ha di colture agricole;
- pertanto il Parco eolico non andrà a determinare significativi cambiamenti dal punto di vista agricolo con un'occupazione esigua di colture cerealicole e ancor di più di quelle dedicate ai vigneti e oliveti.



Figura 10 – Essenze di pregio nell'area di indagine - oliveti ricadenti nel buffer di 500 m da ogni aerogeneratore - particolare aerogeneratore WTG R-TSV03

Punto 16.5:

Il progetto del parco eolico prevede misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrarsi nel territorio, ridurre al minimo gli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminarli totalmente.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il parco eolico, nella documentazione viene riportato che il proponente le adotterà prima che prenda avvio la fase di cantiere, durante questa fase e altre ancora durante la fase di esercizio del parco eolico. Tali azioni riguardano:

- misure di mitigazione per la riduzione degli impatti sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sul paesaggio per ridurre l'impatto temporaneo sulla qualità di vita della popolazione che risiede e lavora nelle vicinanze dell'area di cantiere;
- misure di mitigazione in fase di esercizio per ridurre e/o eliminare gli effetti di shadow flickering sulle abitazioni interessate;
- ottimizzazione del numero di mezzi di cantiere previsti per la fase di costruzione;
- sensibilizzazione degli appaltatori al rispetto dei limiti di velocità dei mezzi di trasporto durante la fase di costruzione;
- contenimento dei tempi di costruzione;
- ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase d'esercizio (piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali);

- monitoraggio dell'impatto diretto ed indiretto dell'impianto eolico sull'avifauna basato sul metodo BACI che prevede lo studio delle popolazioni animali prima, durante e dopo la costruzione dell'impianto. Per quanto riguarda la fase di cantiere verranno predisposti appositi sopralluoghi atti a verificare le possibili nidificazioni nelle aree delle piazzole e dei nuovi tracciati;
- attivazione di segnale acustico per ridurre la probabilità di impatto sull'avifauna e il rischio di collisione con le turbine eoliche;
- utilizzo di kit antinquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi;
- segnalazioni aeree notturne e diurne limitate agli aerogeneratori terminali del parco eolico;

ulteriori misure di mitigazione che tendono alla mimesi del manufatto e alla valorizzazione dello stesso che possono essere ottenute attraverso un adeguato studio dell'inserimento cromatico al fine di ripristinare quanto più possibile le situazioni morfologiche, vegetazionali e naturalistiche, o a crearne delle nuove.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico è di ammodernamento complessivo ("repowering") di un impianto eolico esistente denominato "San Vincenzo", con dismissione degli attuali 21 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di **10 nuovi aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 7,2 MW** per una **potenza complessiva di 72 MW** da realizzarsi nel Comune di Troia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG).

L'impianto di ammodernamento è realizzato nell'ambito dello stesso sito in cui è localizzato l'impianto eolico esistente, autorizzato ed in esercizio, dove per stesso sito si fa riferimento alla definizione del comma 3-bis dell'art. 5 del D. Lgs. N. 28/2011.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade in **zone a destinazione agricola**. Secondo quanto previsto dallo strumento di pianificazione urbanistico vigente del Comune di **Troia** (PUG approvato definitivamente con DCCn.32 del 18/09/2006), ricade in **area agricola (Zona agricola sperimentale)**; anche secondo lo strumento urbanistico vigente nel Comune di **Lucera** (PUG approvato definitivamente con DDCn.74 del 15/12/2016), la zona di ubicazione delle turbine è **area agricola (Contesti rurali con prevalente funzione agricola)**.
2. **L'idoneità del sito è confermata ai sensi del D. Lgs. n.199/2021 art. 20, comma 8, lett. a). Le torri dell'impianto d'ammodernamento sono localizzate all'interno dello stesso sito ove insiste l'impianto eolico esistente, prevede interventi di modifica non sostanziale e comporta una variazione dell'area occupata di circa il 19%, inferiore al 20%.**
3. **L'area dell'impianto proposto non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.**
4. Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, mostrando un'integrazione sia nella fase di realizzazione che di gestione dell'impianto, in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, d, e.
5. Si ritiene che le modalità di intervento proposte permettano di valutare la efficienza delle misure di mitigazione con le necessità di minimizzare gli impatti sul paesaggio e sulla percezione visiva dello stesso, e migliorarne la qualità e con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
6. Il suolo occupato è classificato come seminativi in aree non irrigue, il buffer di 500 metri degli aerogeneratori interferisce con terreni coltivati a oliveti per i quali non è possibile verificare la classificazione D.O.P della produzione.
7. Non è verificabile la distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3,5 in direzione perpendicolare.